



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.3.2019
COM(2019) 96 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 9767/17

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'accordo SIOFA, l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per il SIOFA e garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi all'accordo SIOF;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

- i) agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*² e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione³ e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia del SIOFA e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;
- j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- k) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del SIOFA:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, norme relative allo sforzo o alla capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive che rientrano nell'ambito di competenza del SIOFA, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo SIOF, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo SIOF per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito del SIOFA;
- d) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo SIOF in linea con lo stesso accordo e con gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- e) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

² JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

³ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

- f) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;
- g) approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
- h) raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
- i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del SIOFA.

ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

Prima di ogni riunione della riunione delle parti, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della riunione delle parti del SIOFA un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.